




Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Seduta in videoconferenza – 5 e 6 dicembre 2024
Simona Zagnoni – Regione Emilia-Romagna
Progetti di legge regionali di particolare interesse

PROGETTI DI LEGGE REGIONALI DI PARTICOLARE INTERESSE

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza – 5 e 6 dicembre 2024 Simona Zagnoni – Regione Emilia-Romagna Progetti di legge regionali di particolare interesse</p>
---	--	---

Il bimestre trascorso dalla Sessione dell'Osservatorio Legislativo Interregionale tenutasi il 26 e 27 settembre 2024 risulta caratterizzato da una notevole vivacità, per quanto attiene alla presentazione di progetti di legge regionali.¹

In questa sede saranno illustrati i seguenti progetti di legge regionale, entrambi di iniziativa consiliare:

- 1) Regione Lazio - Progetto di legge recante titolo "Misure di sostegno e/o incentivi alle imprese che attivano e agevolano il lavoro agile o smart working ai fini del ripopolamento dei piccoli comuni della Regione Lazio";
- 2) Regione Liguria - Proposta di legge recante "Norme per la riduzione degli sprechi alimentari".

Più precisamente:

1) Regione Lazio - Progetto di legge recante titolo "Misure di sostegno e/o incentivi alle imprese che attivano e agevolano il lavoro agile o smart working ai fini del ripopolamento dei piccoli comuni della Regione Lazio".

Il progetto di legge in esame - di iniziativa consiliare - è volto ad affrontare il problema dello spopolamento delle aree appenniniche e più in generale dei piccoli comuni, numerosissimi in tutto il territorio italiano e, per quanto interessa ai proponenti, nel territorio della Regione Lazio.

Più precisamente, come si legge nella Relazione illustrativa, si tratta di *"una proposta di legge regionale finalizzata al ripopolamento dei piccoli comuni, che garantisca servizi essenziali e incentivi volti alla migrazione presso i piccoli comuni, e che promuova la valorizzazione del territorio e delle attività locali e artigianali"*.

Il fine perseguito dai proponenti con la proposta di legge in esame non è tanto - e comunque non è solo - quello di *"ripopolare aree semi-abbandonate"*, ma è anche e piuttosto quello di *"creare un nuovo sistema cittadino grazie all'ausilio della tecnologia"*, per cui, si legge espressamente nella Relazione illustrativa, *"l'obiettivo è di rianimare i borghi grazie alla versatilità che il digitale garantisce: i piccoli comuni come centri innovativi della vita di tutti quei lavoratori che sceglieranno, grazie a incentivi pensati per il lungo periodo, di risiedere lontano dalle città metropolitane, favorendo un ambiente "a misura d'uomo"*.

¹ In particolare, oltre a molti progetti di legge di natura finanziaria, si rilevano numerose iniziative normative in tema di sport (soprattutto in Regione Lombardia, in cui nel corso del 2024 sono stati presentati ben sei pdl in tale materia); tutela della salute e organizzazione sanitaria (con particolare riguardo al riconoscimento della rilevanza sociale di alcune patologie, quali celiachia e fibromialgia), governo del territorio (edilizia/urbanistica); comunità energetiche rinnovabili; valorizzazione dei beni ambientali; turismo; organizzazione del personale; amministrazione condivisa e terzo settore; tutela e sicurezza del lavoro (con attenzione particolare all'ambito dei contratti pubblici); recupero e valorizzazione dei piccoli borghi; ripopolamento dei piccoli comuni; contrasto e riduzione degli sprechi alimentari; istituzione di giornate regionali; istituzione di registri regionali di alcune figure professionali; prevenzione e contrasto al sovraindebitamento; politiche sociali (soprattutto con riguardo al riconoscimento della figura del caregiver familiare, al sostegno della gravidanza, maternità e genitorialità nonché alla prevenzione e contrasto della violenza di genere, intesa come violenza fisica e/o psicologica e/o economica, anche mediante l'educazione finanziaria ed il supporto economico regionale); invecchiamento attivo; valorizzazione dei beni culturali (con crescente attenzione al riconoscimento e valorizzazione dei cimiteri monumentali e storici del territorio regionale di riferimento).



Lo spopolamento è infatti - sottolineano i proponenti - un fenomeno che ormai da molti anni caratterizza i piccoli comuni del territorio italiano, e della Regione Lazio in particolare; un fenomeno che, *“accompagnato all’invecchiamento della popolazione e alla rarefazione delle opportunità di lavoro, con il conseguente diradamento dell’offerta dei servizi essenziali (quali la mobilità collettiva, la sanità, l’istruzione, per citare solo i più rilevanti), rischia di far disperdere un patrimonio storico, culturale, ambientale, paesaggistico, di tradizioni e costumi”* della Regione.

Nell’ambito della strategia nazionale e regionale per le aree interne², ideata e avviata nel 2014 proprio per contrastare la marginalizzazione e il declino di molti territori italiani³, il lavoro agile o smart working potrebbe rappresentare *“un ulteriore elemento di forza e propulsione”*.

Ovviamente, evidenziano i proponenti, affinché ciò possa concretamente realizzarsi, occorre che all’adozione di tale modalità di lavoro si accompagnino il rafforzamento delle reti digitali e l’introduzione di misure di agevolazione abitativa e fiscale.

Le considerazioni svolte nella relazione che accompagna la proposta di legge in esame, sopra sinteticamente illustrate, trovano espressione normativa negli otto articoli di cui la proposta stessa consta.

L’**oggetto** e le **finalità** perseguite sono chiaramente indicati all’inizio del progetto di legge (**articolo 1**), ove si legge che **la Regione Lazio**, in attuazione della legge 22 maggio 2017, n. 81 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato), **promuove e sostiene lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione del lavoro agile o smart working**, anche in riferimento al **fenomeno del c.d. nomadismo digitale**, e ciò al fine di **ridurre lo spopolamento e incentivare il ripopolamento** della Regione Lazio medesima.

Seguono le **definizioni** utili ai fini della legge proposta (**articolo 2**), in particolare viene precisata la definizione di **“lavoro agile o smart working”**, il quale, ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 81 del 2017, consiste nella *“modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa”* e *“la prestazione lavorativa può essere eseguita, all’interno di locali aziendali o all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima*

² Le Aree Interne (AI) rappresentano una parte ampia del Paese, che a fronte di un’elevata disponibilità di risorse culturali e ambientali è caratterizzata da fenomeni di invecchiamento e calo della popolazione, che determinano una sempre maggiore difficoltà delle condizioni di vita dei cittadini che vi risiedono. Proprio per contrastare il declino demografico che caratterizza un’ampia porzione della penisola italiana - di cui le c.d. Aree Interne rappresentano una parte significativa - nonché per promuovere il rilancio e lo sviluppo di questi territori, così da assicurare a tutti il pieno accesso ai diritti essenziali di cittadinanza (trasporto pubblico locale, istruzione e servizi socio-sanitari) e favorire lo sviluppo economico, è stata ideata la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), proposta dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione territoriale (DPS) e contenuta nell’Accordo di Partenariato 2014-2020, la quale prevede due linee di azione convergenti: da un lato, interventi volti ad assicurare livelli adeguati dei servizi essenziali alla popolazione (salute, istruzione e mobilità), finanziati con fondi ordinari della Legge di Stabilità, dall’altro lato, progetti per la promozione dello sviluppo locale, finanziati attraverso le risorse regionali disponibili e i Fondi SIE della programmazione regionale (POR FESR e FSE, PSR FEASR).

³ I piccoli comuni e i borghi italiani con meno di cinquemila abitanti presenti in Italia rappresentano oltre il settanta per cento dei quasi novemila comuni italiani, con una popolazione di undici milioni di cittadini.



dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”.

Ulteriore definizione fornita dal progetto di legge è quella del fenomeno del “**turismo lavorativo**” e dei c.dd. **nomadi digitali**⁴, intesi come coloro che, nei luoghi indicati nel comma 1, prestano la propria attività esclusivamente “da remoto”.

L'**ambito applicativo** della legge proposta (**articolo 3**) è rappresentato dai comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, nonché dai comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 6 ottobre 2017, n. 158 e, in via subordinata, dai centri storici di comuni con popolazione residente anche superiore ai 5.000 abitanti, che in base ai censimenti di legge abbiano registrato negli anni precedenti un significativo calo demografico.

L'**agevolazione** dello svolgimento dell'attività lavorativa in modalità **smartworking** (o lavoro agile) sarà operata con **misure e strumenti** di potenziamento (**articolo 4**) che dovranno includere:

- a) il riconoscimento di **incentivi fiscali e contributivi** ai datori di lavoro che promuovono lo svolgimento nei piccoli comuni dell'attività lavorativa in modalità di lavoro agile, per un periodo non inferiore a cinque anni, nonché a quelli che avviano, nei piccoli comuni, progetti di riorganizzazione e riqualificazione degli spazi dell'impresa per favorire il lavoro condiviso tra lavoratori in lavoro agile, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro;
- b) il riconoscimento di **agevolazioni fiscali e di detrazioni delle spese documentate per favorire l'acquisto e il recupero di immobili abbandonati**, nonché per favorirne, per un periodo non inferiore a dieci anni, l'**abitazione a un prezzo simbolico e la ristrutturazione**, prevedendo, altresì, a tali fini, procedure amministrative semplificate da parte delle amministrazioni locali;
- c) la **concessione di mutui agevolati per gli investimenti necessari a favorire lo sviluppo tecnologico dei piccoli comuni**, con particolare riferimento alle attività finalizzate a consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità di lavoro agile;
- d) il riconoscimento di **agevolazioni fiscali e di detrazioni delle spese documentate per garantire e completare la diffusione della rete a banda ultra-larga** per lo svolgimento nei piccoli comuni dell'attività lavorativa in modalità di lavoro agile;
- e) l'adozione di **misure adeguate a facilitare l'accesso dei servizi pubblici essenziali nei piccoli comuni**;

⁴ I nomadi digitali possono essere definiti come individui che lavorano “a distanza” utilizzando le tecnologie digitali (come il Wi-Fi, gli smartphone e il cloud computing) per svolgere il proprio lavoro da qualsiasi parte del mondo, adottando uno stile di vita nomade che consente loro di viaggiare costantemente. Sebbene l'idea di lavorare mentre si viaggia non sia nuova, l'espressione “nomadismo digitale” ha iniziato ad acquistare popolarità all'inizio degli anni Duemila. Ciò è dovuto principalmente al progresso della tecnologia che ha consentito ad un numero sempre maggiore di persone di lavorare in remoto. Il concetto si è poi diffuso con l'avvento di piattaforme di liberi professionisti online, coworking spaces globali e un crescente interesse per uno stile di vita meno tradizionale. L'origine stessa del fenomeno è strettamente legata all'evoluzione della tecnologia e della connettività internet, nonché alla crescente digitalizzazione di molte professioni. Il nomadismo digitale è dunque un'opzione per le professioni che possono essere svolte via Internet, come quelle legate alla programmazione, alla consulenza, alla comunicazione o al design, e infatti i nomadi digitali sono per lo più lavoratori autonomi, pur essendo presenti anche lavoratori dipendenti, sebbene in misura minore.



f) Il riconoscimento di **contributi in favore dei proprietari degli immobili non locati da almeno cinque anni** nei comuni di cui all'articolo 3 **che decidono di stipulare un contratto di locazione ad un prezzo calmierato**.

Si dispone altresì (**articolo 5**, rubricato “**Gender equality e creazione di idonei spazi di co-working**”) che i comuni di cui articolo 3, comma 1 provvedano all'attivazione e all'implementazione di **politiche di genere**, volte a fornire ai lavoratori beneficiari delle misure proposte adeguati strumenti di welfare, nonché garantiscano **idonei spazi**, tali da assicurare la socializzazione e il proficuo scambio delle diverse professionalità, preferenzialmente attraverso il riadattamento di immobili, anche di rilevanza storico-culturale, in stato di disuso.

Quanto alle **modalità di concessione** delle misure agevolative di cui all'articolo 4, si prevede (**articolo 6**) che esse siano definite dalla Giunta regionale, mediante propria deliberazione, previo parere della Commissione competente in materia di lavoro, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge.

Concludono il progetto di legge le **disposizioni finanziarie (articolo 7)⁵** e la **disposizione relativa all'entrata in vigore (articolo 8)**.

2) Regione Liguria - Proposta di legge recante “Norme per la riduzione degli sprechi alimentari”.

La proposta di legge in esame - preceduta da un'ampia Relazione illustrativa, in cui sono indicate le motivazioni che hanno ispirato la proposta normativa e le finalità che ci si propone di attuare con la stessa - persegue l'obiettivo di promuovere la prevenzione e l'eventuale gestione di eccedenze e/o di rifiuti agroalimentari al fine di ridurre gli sprechi sul territorio regionale, supportando canali alternativi alla loro distruzione.

Per prevenire gli sprechi si dovrebbe intervenire in primo luogo “alla fonte”, sottolineano i proponenti, limitando la produzione di eccedenze alimentari in ciascuna fase della filiera agroalimentare (produzione, trasformazione, distribuzione e consumo). Laddove siano presenti eccedenze, la destinazione più idonea ed etica risulta essere l'alimentazione umana.

Il contrasto agli sprechi alimentari, tuttavia, richiede anche l'assunzione da parte di tutti i membri della comunità di una maggiore consapevolezza del fatto che le eccedenze e i rifiuti alimentari non solo hanno un rilevante impatto economico e sociale, ma altresì esercitano una pressione indebita sulle risorse naturali - limitate - e sull'ambiente.

Risulta pertanto necessario, sottolineano ancora i proponenti, ideare e supportare iniziative e progetti volti a sensibilizzare i cittadini rispetto ai benefici generati dal recupero delle eccedenze e dalla valorizzazione dei rifiuti alimentari nonché a diffondere la cultura della trasformazione degli sprechi in risorse e del consumo critico, così da favorire la prevenzione, il recupero e il riciclo di tali beni.⁶

⁵ Le disposizioni finanziarie inserite nella proposta di legge prevedono un impegno di spesa pari a 1.000.000,00 di euro destinati al riconoscimento di incentivi, agevolazioni e detrazioni fiscali in favore dei comuni di cui all'articolo 3 della legge proposta e dei soggetti privati per le finalità di cui all'articolo 4 recante “Misure agevolative”.

⁶ Secondo quanto riportato dalle linee guida per la prevenzione e la riduzione dello spreco alimentare redatte dalle Nazioni Unite (Linee guida UNEP), ogni giorno nel mondo un terzo del cibo prodotto per il consumo umano viene perduto o sprecato con un significativo impatto a livello economico, ambientale e sociale. La riduzione ed il recupero per la redistribuzione delle eccedenze alimentari e il contrasto dello spreco alimentare, viene



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Seduta in videoconferenza – 5 e 6 dicembre 2024

Simona Zagnoni – Regione Emilia-Romagna

Progetti di legge regionali di particolare interesse

sottolineato nella Relazione illustrativa che correda la proposta di legge in esame, rappresenta dunque una priorità. In considerazione di ciò, al fine di arginare e contenere tale drammatica situazione, sono state attivate dai Paesi industrializzati, nel corso del tempo, numerose iniziative, anche di natura normativa. Tuttavia, sebbene la redistribuzione delle eccedenze alimentari sia un fenomeno in crescita e da parte dei produttori e dei dettaglianti di generi alimentari si riscontri la volontà di donare gli alimenti in eccesso a banche alimentari e ad associazioni caritative, i prodotti redistribuiti rappresentano ancora una quota modesta delle eccedenze alimentari commestibili totali disponibili nell'UE. Tra le iniziative di carattere normativo si rammentano la proposta di revisione della Direttiva sui Rifiuti formulata dalla Commissione UE nel luglio 2023 per ridurre gli sprechi alimentari e tessili (la stessa Commissione aveva presentato nel 2017 le Linee Guida Food Donation): tra le modifiche, la Commissione propone obiettivi vincolanti di riduzione dei rifiuti a livello nazionale entro la fine del 2030 (il 10% dei rifiuti dovrebbe essere ridotto nella lavorazione e nella produzione di cibo, il 30% nel commercio al dettaglio, nei ristoranti, nei servizi di ristorazione e nelle famiglie). Nel mese di marzo 2024 il Parlamento europeo ha adottato la propria posizione: esso persegue l'obiettivo della riduzione degli sprechi nella lavorazione e produzione di cibo di almeno il 20% e nel commercio al dettaglio, nei ristoranti, nei servizi di ristorazione e nelle famiglie di almeno il 40%. La Commissione dovrebbe infine valutare se obiettivi più elevati (rispettivamente 30% e 50%) debbano essere introdotti per il 2035.

In ambito nazionale, per ridurre ostacoli giuridici ed operativi, sia per i donatori sia per i riceventi, per la redistribuzione di cibi sicuri e idonei al consumo sotto il profilo igienico sanitario, sono stati introdotti strumenti normativi e incentivi per promuovere un'economia circolare e chiarire, tra l'altro, la legislazione relativa ai generi alimentari, anche al fine di agevolare il recupero delle eccedenze alimentari ed il riciclo delle stesse a tutti i livelli, dalle catene di produzione alla trasformazione, alla fase di distribuzione e consumo.

Al riguardo si ricordano, tra altri, il Piano Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare (PINPAS 2014) promosso dal Ministero dell'Ambiente, la Comunicazione della UE n. 361/0 1/2017/C del 25/10/2017, la legge 19 agosto 2016 n. 166 recante "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi" - legge che intende favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari e dei prodotti farmaceutici, la riduzione della produzione di rifiuti e la promozione delle pratiche di riuso e di riciclo che consentono di allungare il ciclo di vita dei prodotti, regolamentando la cessione gratuita di prodotti alimentari, farmaceutici e dell'abbigliamento a fini di solidarietà sociale. Secondo il testo di legge, gli operatori del settore alimentare possono cedere gratuitamente le eccedenze a soggetti donatori oppure avviarle alla trasformazione destinando i prodotti ottenuti in via prioritaria all'alimentazione umana o al sostegno vitale di animali. I soggetti donatori, secondo la normativa, sono enti pubblici o privati senza scopo di lucro che svolgono attività di sostegno civico e di solidarietà. Questi sono tenuti a destinare a titolo gratuito le eccedenze ricevute e idonee al consumo umano in modo prioritario a favore di persone indigenti; qualora le eccedenze non siano idonee al consumo umano, queste possono essere cedute per il sostegno degli animali o essere destinate a compostaggio. Tali attività di cessione, tuttavia, devono, come viene ribadito più volte nel testo, avvenire nel rispetto delle norme in materia di igiene e di sicurezza alimentare. Quanto all'ambito normativo italiano si rammentano altresì: l'Accordo 19 aprile 2018 raggiunto in Conferenza Unificata sulle "Linee di indirizzo rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti»; il Manuale per le corrette prassi operative per la raccolta, recupero e distribuzione di cibo ai fini di solidarietà sociale della Caritas Italiana e della Fondazione Banco Alimentare onlus del 2015; il rapporto di ISPRA 'Spreco alimentare: un approccio sistemico per la prevenzione e la riduzione strutturale' del 2017. Si registrano poi numerose iniziative anche a livello regionale, sia in ambito istituzionale, sia nel contesto delle associazioni e degli operatori del settore alimentare. In particolare, in materia di contrasto e riduzione degli sprechi alimentari e redistribuzione delle eccedenze alimentari si rinvencono le seguenti leggi regionali: legge regionale Toscana 25 giugno 2009, n. 32 (Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari); legge regionale Veneto 26 maggio 2011, n. 11 (Interventi per combattere la povertà e il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari); legge regionale Campania 6 marzo 2015, n. 5 (Interventi regionali di riconversione delle eccedenze alimentari); legge regionale Piemonte 23 giugno 2015, n. 12 (Promozione d'interventi di recupero e valorizzazione dei beni invenduti); legge regionale Lombardia 6 novembre 2015, n. 34 (Riconoscimento, tutela e promozione del diritto al cibo); legge regionale Abruzzo 12 gennaio 2016, n. 4 (Lotta agli sprechi alimentari); legge



Quanto alla **struttura** e al **contenuto** della proposta, essa consta di dieci articoli.

Il testo normativo esordisce (**articolo 1**) con l'indicazione delle **finalità** della legge secondo una visione integrata nell'ambito delle politiche ambientali, agricole, sviluppo rurale, territoriale, paesaggistiche, commercio, economiche, sanitarie, formative, educative, produttive, socio-assistenziali, valorizzando, nella loro attuazione e nel rispetto del principio di sussidiarietà, gli enti pubblici e privati che contribuiscono a prevenire gli sprechi alimentari.

La Regione Liguria intende promuovere le attività svolte dai soggetti della filiera agroalimentare, profit e/o non profit, le amministrazioni e gli enti pubblici, i centri di ricerca e le università, volte alla prevenzione delle eccedenze alimentari, all'eventuale successiva loro gestione (per l'alimentazione umana - in primis attraverso il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari in favore delle persone in stato di povertà o grave disagio sociale - e quindi, a seguire, per l'alimentazione degli animali da reddito e/o pet), infine all'attivazione di processi di valorizzazione dei rifiuti alimentari, scarti e sottoprodotti all'interno di tutta la filiera agroalimentare attraverso processi di economia circolare.

Sono successivamente fornite (**articolo 2**) le **definizioni** fondamentali per l'attuazione della legge, quali **alimenti**, **spreco alimentare**, **eccedenze alimentari**, **donatori** e **donazione**.⁷

I **soggetti attuatori** della legge proposta, di cui la Regione Liguria si avvarrà (**articolo 3**) sono:

- a) gli **enti locali**, singoli o associati;
- b) gli **operatori del settore alimentare** sia **profit** che **non profit**;

regionale Umbria 14 novembre 2017, n. 16 (Interventi regionali per la promozione delle attività di donazione e distribuzione a fini di solidarietà sociale di prodotti alimentari, non alimentari e farmaceutici); legge regionale Puglia 18 maggio 2017, n. 13 (Recupero e riutilizzo di eccedenze, sprechi alimentari e prodotti farmaceutici); legge regionale Marche 13 novembre 2017, n. 32 (Interventi di economia solidale, lotta agli sprechi e prime azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 5 febbraio 2013, n. 3 "Interventi regionali per il recupero, la restituzione e la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità".); legge regionale Friuli-Venezia Giulia 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare).

⁷ Dispone l'Articolo 2 (Definizioni):

"1. Ai fini della presente legge si intende per:

1. Alimenti: l'insieme degli alimenti di cui all'articolo 2 del Regolamento CE n. 178/2002.
2. Spreco alimentare: eccedenze alimentari ancora utilizzabili per il consumo umano, per l'alimentazione animale o destinabili ad usi alternativi quali la produzione di beni o energia, ma che diventano rifiuti alimentari;
3. Eccedenze alimentari: sono quelle definite tali dalla normativa nazionale;
4. Donatori: Operatori del Settore Alimentare (OSA) pubblici o privati, operanti con o senza fini di lucro, che svolgano attività connesse ad una delle fasi di produzione, confezionamento, trasformazione, distribuzione e somministrazione di alimenti.
5. Donatori: enti pubblici e privati costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche e solidaristiche e che in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi gli Enti del Terzo Settore di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017, n.117 (rif. art 2, comma b) legge 166/16);
6. Donazione: cessione di beni a titolo gratuito ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita; rimanenze di attività promozionali; prossimi al raggiungimento della data di scadenza o al Termine Minimo di Conservazione (TMC); rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti; invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici; invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione; non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione."



- c) le **cooperative sociali**;
- d) le **organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte all'anagrafe** di cui all'articolo 11 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) **operanti a livello regionale** e gli **Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS**;
- e) le **fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica**;
- f) l'**Università** e i **centri di ricerca**;
- g) le **imprese affini alla filiera agroalimentare**.

I predetti soggetti, nell'ambito delle rispettive competenze, **realizzano e promuovono**, anche in collaborazione con associazioni, aziende, società ed istituzioni scolastiche, **iniziative di educazione e formazione** in relazione ai principi ed alle finalità della legge.

Sono quindi definiti (**articolo 4**) i **compiti della Regione Liguria** per favorire la prevenzione e la valorizzazione delle eccedenze e dei rifiuti alimentari, compiti che, in generale, sono quelli di **valorizzare i soggetti che svolgono attività di prevenzione, recupero delle eccedenze e/o gestione valorizzata dei rifiuti alimentari**, come:

- a) i Comuni che abbiano promosso, nei rispettivi sistemi integrati di interventi e servizi sociali, specifiche azioni per il contrasto agli sprechi alimentari, anche in partenariato con organizzazioni senza scopo di lucro o imprese presenti nei rispettivi territori;
- b) i donatori pubblici o privati, che nello statuto presentino riferimenti ad azioni di riduzione degli sprechi alimentari, che destinano le proprie eccedenze per scopo umano sociale;
- c) i donatori e le imprese affini alla filiera agroalimentare (logistica e trasporti) che svolgono attività in favore della prevenzione, della gestione delle eccedenze e della valorizzazione dei rifiuti alimentari.

Si prevede poi (**articolo 5**) l'**istituzione**, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, di una **Consulta regionale** - e più precisamente la **Consulta regionale Prevenzione, Eccedenze e Rifiuti alimentari (Co.P.E.R.a)** - la cui composizione e le cui modalità di funzionamento saranno definiti dalla Giunta regionale, con proprio provvedimento, previo parere della Commissione regionale competente. I **membri della Consulta** dovranno essere individuati tra **rappresentanti di categoria delle imprese, degli enti del terzo settore, dell'Università e centri di ricerca**, che dimostrino **pluriennale esperienza e competenza** nelle attività previste nelle finalità della legge. La Consulta sarà integrata dall'**Assessore Regionale all'Ambiente** (o suo delegato), che la presiederà, e da **tre consiglieri regionali, di cui uno in rappresentanza delle minoranze**.

La Consulta è un **Organo consultivo della Regione**, con i seguenti compiti:

- a) contribuisce all'**elaborazione** delle **politiche** e delle **iniziative** di cui alla presente legge;
- b) **formula proposte** volte a ridurre gli sprechi alimentari attraverso la prevenzione e la gestione delle eccedenze e dei rifiuti alimentari;
- c) **approfondisce** lo **studio** riguardante politiche e buone pratiche realizzate a qualunque livello sulle politiche di riduzione degli sprechi;
- d) **elabora annualmente una relazione di valutazione d'impatto** delle azioni valorizzate e sostenute, destinata alla Giunta Regionale e alla Commissione Regionale competente per materia, contenente osservazioni e quant'altro necessario per l'analisi dello stato di



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Seduta in videoconferenza – 5 e 6 dicembre 2024

Simona Zagnoni – Regione Emilia-Romagna

Progetti di legge regionali di particolare interesse

avanzamento della prevenzione e riduzione degli sprechi alimentari e per l'applicazione della legge.

Quanto all'**ambito di intervento** per il conseguimento degli obiettivi e delle finalità della legge si prevede (**articolo 6**) che **la Regione** favorisca lo sviluppo delle sinergie con **proprie risorse** e con gli **interventi finanziati a valere sui fondi strutturali**, con **programmi nazionali e regionali**, e promuova l'integrazione di detti interventi nelle comunità locali per la prevenzione, gestione delle eccedenze e riduzione dei rifiuti alimentari non valorizzati.

Si propone quindi l'**istituzione (articolo 7)** di **meccanismi incentivanti per chi**, nel sistema integrato di cui sopra, **porta avanti politiche di riduzione degli sprechi alimentari (criteri premiali nei bandi**, in coordinamento coi Comuni **riduzione della Tari, semplificazioni amministrative)**. Inoltre, attraverso Co.P.E.R.a., verranno elaborate specifiche informative in merito ad agevolazioni fiscali per chi dona eccedenze alimentari e in merito all'opportunità per i Comuni di incentivare localmente le attività mediante riduzione della TARI.

La proposta di legge contempla anche una **clausola valutativa (articolo 8)**, secondo cui **Co.P.E.R.a. deve inviare, con cadenza biennale, alla Giunta Regionale e al Consiglio Regionale una relazione con cui valuta lo stato di attuazione della legge e i risultati ottenuti** in relazione all'utilizzo delle risorse economiche regionali destinate ai fini della prevenzione, del recupero e redistribuzione delle eccedenze alimentari e della valorizzazione dei rifiuti alimentari al fine di ridurre lo spreco alimentare, **documentando altresì specificatamente i punti di forza e di debolezza** che si sono **riscontrati nel corso dell'attuazione degli interventi**. Le **risultanze saranno rese pubbliche e accessibili sul sito online della Regione**.

Alla **Giunta Regionale** è affidato il compito (**articolo 9**) di elaborare, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge e sentite le Commissioni consiliari competenti, un **regolamento attuativo** per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

Concludono la proposta di legge la **norma finanziaria (articolo 10)** e la **norma relativa alla pubblicazione e all'entrata in vigore (articolo 11)**.